

## **STATUTO**

**AREA SPORT - SOCIETA'  
COOPERATIVA SPORTIVA  
DILETTANTISTICA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SARTEANO SI VIALE AMIATA 35

Numero REA: SI - 202570

Codice fiscale: 01498260528

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2023 - Statuto completo .....	2
--------------------------------------------------------------	---

Allegato "B" al Repertorio numero 30.713

Raccolta numero 16.651

STATUTO DELLA SOCIETA' "AREA SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA  
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

**TITOLO I - COSTITUZIONE E DURATA SCOPI**

**Art. 1**

E' costituita una società Cooperativa Sportiva a responsabilità limitata, sotto la denominazione di "Area Sport Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata" con sede in Sarteano (SI).

**Art. 2**

L'attività della società cooperativa sportiva, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto le seguenti attività:

- la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti;
- la formazione, la preparazione e la gestione di attività sia agonistiche che non, nell'ambito delle discipline sportive riconosciute, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni alle quali la Cooperativa intenderà aderire;
- lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- lo svolgimento di attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche e assistenziali.

Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine la Cooperativa sportiva potrà: attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive e ricreative; allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni; esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, at-

tività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. La cooperativa diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. La Cooperativa non ha fini politici-partitici, religiosi o razziali.

E' espressamente prevista per la Cooperativa la possibilità di svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 del Codice Civile. In tale ipotesi le condizioni dei rapporti verranno stabilite dall'organo amministrativo con apposita delibera; nel caso in cui dovessero mutare le condizioni ivi stabilite sarà assunta una nuova delibera.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La Cooperativa si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni.

#### **Art. 3**

La società potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti agli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

La società potrà costruire i propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tale fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie e /o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

#### **Art. 4**

La società tra l'altro potrà:

- a) dare adesioni a partecipanti ad enti ed organismi consorziali, economici e fideiussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-

si garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito ai soci ed alla Società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 5**

Il numero dei soci, che non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, è illimitato; sono soci fondatori tutti quelli intervenuti all'atto costitutivo della società cooperativa.

Possono essere soci tutte le persone fisiche (maggioirenni) e le persone giuridiche, pubbliche e private, associazioni, purché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2 del presente statuto.

### **Art. 6**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'amministrazione, che ne delibererà o meno l'ammissione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, Codice fiscale e professione;
- b) per le persone giuridiche, l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 4 del presente statuto;
- c) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate e l'eventuale regolamento interno.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio d'amministrazione entro un mese dalla data in cui viene ricevuta; eventuali soci onorari potranno essere nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio.

### **Art. 7**

Il nuovo ammesso deve eventualmente versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

### **Art. 8**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- su richiesta;
- ove non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non versi la somma, per ciascun esercizio sociale, determinata dagli Amministratori.

Spetta al Consiglio d'amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'inte-

resse dalla società.

**Art. 9**

Nel caso di decesso di un socio, essendo la quota intrasmisibile per causa di morte, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le norme del Codice Civile.

**Art. 10**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio viene escluso, su delibera del Consiglio d'amministrazione, qualora:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure crei dissidi o disordini fra i soci;

c) svolga in proprio, o alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza con quelle della società o previste nell'art. 2;

d) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno;

e) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;

f) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d-e-f, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione, l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

**Art. 11**

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'art. 10, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci usciti od agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva straordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

### **TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 12**

La società è una società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria che è formata dal 30% degli utili netti annuali fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2536 del Codice Civile;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate anche dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11 del presente statuto;
- d) da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque contributo e/o elargizione sia pubblico che privato che pervenuta a qualsiasi titolo alla società;
- f) da beni immobili ed ogni altra proprietà;
- g) da eventuali titoli o partecipazioni.

#### **Art. 13**

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore dovranno essere versati contestualmente alla sottoscrizione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

#### **Art. 14**

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi e quindi sono a tutti gli effetti intrasmissibili.

### **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 15**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 16**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili annuali destinandoli:

- in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva

legale;

- in misura del 3% (tre per cento) del Fondo Mutualistico del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 11, della L. 31 gennaio 1992 n. 59;

Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- ad aumento gratuito della quota di Capitale Sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 7 L. 31 gennaio 1992 n. 59.

L'eventuale quota di utili che non fosse assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex articolo 11, L. 59/1992

#### **TITOLO V - ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 17**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Collegio Sindacale o Sindaco Unico nei casi previsti dalla legge.

##### **Art. 18**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, ove il loro mandato sia scaduto;
- c) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori se consentito;
- d) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

L'assemblea potrà anche deliberare su eventuali responsabilità degli Amministratori.

##### **Art. 19**

Il Consiglio d'Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nell'albo della sede e/o comunicata con lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'even-

tuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta entro i 10 (dieci) giorni successivi.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale in Italia.

**Art. 20**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Per le assemblee che hanno per oggetto lo scioglimento anticipato della Società, perché siano valide le relative deliberazioni, occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti, in questo caso, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. Per tali deliberazioni devono essere inoltre rispettate le vigenti disposizioni statali e federali relative alla loro approvazione.

Ogni assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i soci sono stati regolarmente convocati.

**Art. 21**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Ciascun socio, anche persona giuridica, ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci; non possono essere delegati i componenti del Consiglio d'amministrazione. Le persone giuridiche socie, saranno rappresentate dal loro legale rappresentante o da chi appositamente delegato.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

**Art. 22**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata

dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.  
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.  
Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

**Art. 23**

La società Cooperativa è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) membri eletti fra i soci. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili. Per l'attività di amministratore non potrà essere previsto un compenso.

I Consiglieri eleggono il Presidente e il vicepresidente; nomineranno pure un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

**Art. 24**

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Può perciò, anche deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società; l'apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio, può nominare il Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

**Art. 25**

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente (o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente) tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri e/o due Sindaci effettivi della società.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgen-

za, a mezzo di telegramma, o un altro mezzo idoneo (e-mail ecc.) purchè in grado di produrre ricevuta, in modo che i Consiglieri effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti all'adunanza.

**Art. 26**

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Il Presidente può: con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze a Enti pubblici e privati; può pure rilasciare procure anche ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza o rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 27**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compiersi dal Consiglio d'amministrazione da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le sanzioni di Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

**Art. 28**

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'articolo 21, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità a carattere sportivo.

In caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento

della società vale quanto dettato dall'articolo 2541 del Codice Civile.

**Art. 29**

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente statuto, che è parte integrante dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni delle Federazioni alle quali la Cooperativa intenderà aderire.

In particolare si prevede espressamente:

- a) il divieto di distribuire dividendi;
- b) il divieto di remunerare, se ammessi dalla legge, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi, eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 30**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno riferimento alle norme previste in materia di società a responsabilità limitata del Codice Civile.

In originale firmato:

Adileno VANNUZZI

Antonio ZORZI Notaio